

REGIONE LAZIO



Dipartimento DIPARTIMENTO ISTITUZIONALE E TERRITORIO
Direzione Regionale AGRICOLTURA

Decreto del Presidente

DECRETO N. T00276 DEL 7 AGOSTO 2012

Oggetto: Stagione venatoria 2012/2013. Esercizio della caccia nei giorni 1 e 2 settembre 2012.

LA PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Politiche agricole e valorizzazione dei prodotti locali;

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L. R. 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modifiche, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”;

VISTO il Regolamento 6 settembre 2002, n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive integrazioni e modificazioni;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente: “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio” e successive integrazioni e modificazioni;

VISTE le indicazioni della L.R. 2 maggio 1995 n. 17, art. 34, comma 2, in merito alla possibilità di anticipazione dei termini di inizio dell'esercizio dell'attività venatoria per determinate specie;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale del 29 luglio 1998, n. 450 concernente: “Legge Regionale n. 17/1995, articolo 10. Approvazione del Piano Faunistico Venatorio Regionale”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 16 dicembre 2011, n. 612, avente ad oggetto “Rete Europea Natura 2000: misure di conservazione da applicarsi nelle Zone di protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC). Sostituzione integrale della Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2008, n. 363, come modificata dalla Deliberazione della Giunta regionale 7 dicembre 2008, n. 928”, che tra l'altro, prevede, per tali territori, il divieto di effettuazione della pre-apertura dell'attività venatoria;

VISTO il precedente Decreto “Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2012/2013” che, all'art. 8, comma 2, prevede la facoltà per il Presidente della Regione Lazio di modificare i periodi di caccia e di addestramento e allenamento dei cani, in esso indicati;

PRESO ATTO delle richieste, avanzate in sede di Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale (CTFVR), di prevedere, attese le condizioni ambientali regionali caratterizzanti tali specie ed ai sensi delle previsioni dell'articolo 34, comma 2, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 oltre che nel rispetto dell'arco temporale venatorio di cui al comma 1 dello stesso articolo di legge, un'apertura anticipata dell'attività venatoria, per i soli giorni 1 e 2 settembre 2012, alle specie: colombaccio (*Columba palumbus*), cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), germano reale (*Anas platyrhynchos*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*);

PRESO ATTO che le richieste riportate, nello specifico per quanto attiene le specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*) e ghiandaia (*Garrulus glandarius*), appartenenti alla famiglia dei corvidi, sono ulteriormente motivate dall'entità dei danni all'agricoltura,

comunicati dalle stesse Province ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 6 agosto 1999 n. 14, e connessi all'espansione numerica di tali specie, oltre al fatto che i danni risultano tanto più rilevanti nel periodo pre-autunnale con colture ancora attive;

ACQUISITO, ai sensi dell'art. 34, comma 2, della legge regionale 17/1995, il parere dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA), espresso con nota protocollo N.0022089 del 07.06.2012;

VISTE le indicazioni contenute nella "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto da ISPRA e trasmesso alla Regione Lazio in data 29 luglio 2010;

VISTO il documento "Key concepts of article 7(4) of Directive 79/409/EEC on period of reproduction and pre-natal migration of huntable bird species in EU" elaborato dal Comitato ORNIS, documento ufficialmente adottato dalla Commissione europea nel 2001, che fornisce specie per specie e paese per paese, le date (decadi) di inizio e durata della riproduzione e di inizio della migrazione pre-riproduttiva;

VISTA la "Guida alla disciplina della caccia nell'ambito della direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici – Direttiva Uccelli Selvatici", documento di carattere generale e di indirizzo prodotto dalla Commissione Europea nel Febbraio 2008 quale riferimento tecnico per la corretta applicazione della direttiva per quanto attiene l'attività venatoria;

PRESO ATTO che l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) con la richiamata nota prot. n. 0022089 del 07.06.2012, ha espresso parere favorevole per l'anticipazione dell'apertura della stagione venatoria, nei giorni 1 e 2 settembre 2012, alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*) e tortora (*Streptopelia turtur turtur*), mentre per quanto attiene l'anticipazione alle specie germano reale (*Anas platyrhynchos*) e colombaccio (*Columba palumbus*) l'Istituto esprime parere sfavorevole ritenendo che la stagione venatoria debba iniziare in data non anteriore al 1° ottobre, ciò senza disporre ulteriori supporti motivazionali a tale indicazione aventi specifico riferimento alla richiesta avanzata dalla Regione Lazio e che andassero oltre ad un generico richiamo a quanto fornito nel richiamato documento "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42";

VISTO che, nel particolare per quanto attiene la specie colombaccio (*Columba palumbus*), il documento richiamato dall'ISPRA nello specifico, riportando testualmente, la individui come: "specie considerata in buono stato di conservazione (non SPEC)", che "in Italia nidifica ampiamente, a partire dal comparto alpino e quindi lungo tutta la penisola e nelle isole maggiori", per la quale "si è verificata una recente espansione dell'areale ed un incremento della popolazione, più evidente nelle regioni settentrionali e centrali" ed infine "il Colombaccio mostra un'estensione eccezionale del periodo riproduttivo, perciò la "Guida alla disciplina della caccia" giudica accettabile la sovrapposizione parziale del periodo di caccia con quello riproduttivo (si veda in particolare il § 3.4.31), anche in considerazione del buono stato di conservazione di cui la specie gode in Europa, confermata peraltro dai trend recenti osservati anche in Italia. Va inoltre considerato che la migrazione post-riproduttiva di questa specie nel nostro Paese inizia alla fine del mese di settembre e raggiunge il picco durante il mese di ottobre." (ISPRA, "Guida per la stesura dei calendari venatori ai sensi della Legge 157/92, così come modificata dalla Legge Comunitaria 2009, art. 42", documento prodotto da ISPRA e trasmesso alla Regione Lazio in data 29 luglio 2010; pag. 28);

VISTO, inoltre, che, sempre per quanto attiene lo specifico della specie colombaccio (*Columba palumbus*), per la stagione venatoria 2009/2010 con riferimento alla richiesta di prelievo anticipato ai giorni 2 e 6 settembre 2009, l'ISPRA, con parere espresso con nota N.030981/T-A 11 del 17.07.2009, ha valutato la sostenibilità dell'anticipazione del prelievo venatorio su tale specie, prima dell'apertura generale, come legata all'effettiva disponibilità di informazioni aggiornate sulla distribuzione e sullo stato delle popolazioni nidificanti in ambito regionale, in quanto tale prelievo avverrebbe a carico della sola popolazione nidificante nel Lazio atteso che i contingenti migratori arrivano, di regola, durante i mesi di ottobre e novembre;

PRESO ATTO dei dati e degli studi forniti in analisi dalla recente saggio "Nuovo atlante degli uccelli nidificanti del Lazio", redatto da "ARP - Agenzia Regionale per i Parchi nel Lazio" in collaborazione con "Stazione Romana Osservazione e Protezione Uccelli", "Ricerche Ornitologiche - Gruppo pontino" e "Parus - Studio ed Educazione Ambientale", edito 2011, contenente una dettagliata ed aggiornata analisi dell'avifauna regionale e per il quale, con riferimento alla corologia e fenologia della specie colombaccio (*Columba palumbus*), si evidenzia, riportato testualmente: in termini di valutazione della sua distribuzione e consistenza nel Lazio: "*una distribuzione piuttosto uniforme nei settori collinari ed interni della Regione, con presenze più sporadiche in pianura, in corrispondenza dei maggiori comprensori boschivi litoranei. Confrontando l'attuale distribuzione con quella riportata nel precedente Atlante (Boano et al., 1995), si evidenzia in modo chiaro l'espansione che la specie ha avuto verso i settori collinari della Regione (153 unità di rilevamento contro 80 del precedente Atlante) (...)*", inoltre: "*Questo ampliamento dell'area di distribuzione regionale è accompagnato da un netto aumento di densità, come mostrato in alcune aree campione (Papi et al, in stampa)*", per le preferenze ambientali nel Lazio: "*Il Colombaccio si conferma strettamente legato per la riproduzione agli habitat boschivi (...)*", infine per quanto attiene lo status di conservazione è accertato come: "*Anche nel Lazio, come in altre regioni centrali e settentrionali, la specie è interessata da un processo dinamico di ampliamento dell'areale di nidificazione e di consistente aumento degli effettivi nidificanti (Baldaccini, 2003; Velatta et al. 2010)*" (ARP - Agenzia Regionale per i Parchi nel Lazio at al. "Nuovo atlante degli uccelli nidificanti del Lazio", edizione 2011; pp. gg. 164 - 165);

VISTI anche gli ulteriori supporti motivazionali alle scelte in materia di attività venatoria a carico delle singole specie di fauna selvatica, già ampiamente esplicitate nel Decreto "Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2012/2013";

RITENUTO inoltre, ad ulteriore garanzia delle caratteristiche fenologiche della specie colombaccio (*Columba palumbus*), connesse all'attività riproduttiva strettamente legata all'ambito boschivo, opportuno disporre un limite all'attività venatoria a tale specie, nel mese di settembre, all'interno e nelle immediate vicinanze delle aree boscate;

RITENUTO che quanto sopra indicato consenta di superare le osservazioni poste da ISPRA sull'anticipazione dell'attività venatoria alla specie colombaccio (*Columba palumbus*);

CONSIDERATO che, in conformità con la procedura di cui all'articolo 34, comma 2 della Legge regionale n. 17 del 1995:

- è stato richiesto parere all'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- è stato sentito il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Regionale;

RITENUTO quindi opportuno, ai sensi delle indicazioni della L.R. 2 maggio 1995 n. 17, art. 34, comma 2, anticipare i termini di inizio dell'esercizio dell'attività venatoria per determinate specie, consentendo l'esercizio venatorio, esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo e senza l'ausilio del cane, nei giorni 1 e 2 settembre 2012 alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone*

cornix), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*), tortora (*Streptopelia turtur turtur*) con orario, per entrambe le giornate, dalle ore 5.45 alle ore 19.45;

RITENUTO opportuno, inoltre, ai sensi delle indicazioni della L.R. 2 maggio 1995 n. 17, art. 34, comma 2, anticipare i termini di inizio dell'esercizio dell'attività venatoria consentendo l'esercizio venatorio, esclusivamente da appostamento fisso o temporaneo e senza l'ausilio del cane, nei giorni 1 e 2 settembre 2012 alla specie colombaccio (*Columba palumbus*) con esclusione delle aree boscate ed a distanza inferiore a metri 50 (cinquanta) dalle stesse, con orario, per entrambe le giornate, dalle ore 5.45 alle ore 19.45;

CONSIDERATO che l'anticipazione dell'apertura dell'esercizio venatorio alle predette specie, comporta una variazione del periodo di addestramento e allenamento dei cani rispetto alle previsioni di cui all'articolo 5 del precedente Decreto del Presidente della Regione Lazio concernente "Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2012/2013";

RITENUTO, pertanto, necessario apportare una parziale modifica al comma 1 dell'articolo 5 del richiamato precedente Decreto del Presidente della Regione Lazio concernente "Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2012/2013", con l'anticipazione del periodo di addestramento e allenamento dei cani alla data del 23 agosto 2012, ciò ad esclusione delle Zone di Protezione Speciale (ZPS) per le quali vige quanto disposto al comma 2 del citato articolo;

DECRETA

In conformità con le premesse che qui si intendono integralmente richiamate,

1. (Giornate di caccia)

- a) Nel territorio della Regione Lazio, con l'esclusione dei territori ricompresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), nei giorni 1 e 2 settembre 2012 è consentito l'esercizio venatorio da appostamento fisso o temporaneo, senza l'ausilio del cane, alle specie: cornacchia grigia (*Corvus corone cornix*), gazza (*Pica pica*), ghiandaia (*Garrulus glandarius*), merlo (*Turdus merula*), tortora (*Streptopelia turtur turtur*) e colombaccio (*Columba palumbus*).
- b) Nei giorni 1 e 2 settembre 2012 l'attività venatoria a carico della specie colombaccio (*Columba palumbus*) è vietata all'interno delle aree boscate ed a distanza inferiore a metri 50 (cinquanta) dalle stesse.
- c) L'esercizio venatorio di cui alle precedenti lettere a) e b) è consentito:
 - ai cacciatori con residenza anagrafica nella Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria e/o come secondo A.T.C..
 - ai cacciatori con residenza anagrafica fuori dalla Regione Lazio limitatamente al territorio dell'Ambito Territoriale di Caccia dove il cacciatore è iscritto come residenza venatoria.
- d) Nel rispetto dell'arco temporale previsto dall'articolo 34, comma 2, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, ed a modifica di quanto previsto dall'articolo 7, del Decreto del

Presidente della Regione Lazio “Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2012/2013” la chiusura dell’esercizio venatorio alle specie tortora (*Streptopelia turtur turtur*) e merlo (*Turdus merula*) è fissata al 29 dicembre 2012 compreso.

- e) Nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 34, comma 10, della Legge regionale 2 maggio 1995, n. 17, di quanto previsto alla DGR 16 dicembre 2011, n. 612, ed a parziale modifica dell’articolo 5, comma 1, del Decreto del Presidente della Regione Lazio “Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2012/2013”, l’addestramento e l’allenamento dei cani sul territorio della Regione Lazio, ad esclusione dei territori ricompresi nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), è consentito dal 23 agosto 2012 fino al 13 settembre 2012 compresi, dal sorgere del sole alle ore 19.00, con esclusione dei giorni 1 e 2 settembre 2012.

2. (Orario)

- a) L’esercizio venatorio è consentito:
 - nei giorni 1 e 2 settembre 2012 dalle ore 5.45 alle ore 19.45.

3. (Carniere giornaliero)

- a) Nei giorni 1 e 2 settembre 2012, il limite di carniere giornaliero, per ciascun cacciatore, è stabilito nella misura di venti capi complessivi delle specie autorizzate, di cui non più di cinque capi per specie di merlo (*Turdus merula*) e di tortora (*Streptopelia turtur turtur*) e non più di tre capi della specie colombaccio (*Columba palumbus*).

4. (Norme finali)

- a) Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 157/92 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Legge regionale n. 17/95 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione del Consiglio Regionale n. 450/98 e successive modificazioni ed integrazioni, alla Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 612 e al Decreto del Presidente della Regione Lazio “Calendario Venatorio e Regolamento per la stagione venatoria 2012/2013”.

Avverso il presente Decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

Il presente Decreto, redatto in duplice originale, uno per gli atti della Direzione regionale Attività della Presidenza, l’altro per i successivi adempimenti della struttura competente per materia, sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

La Presidente
Renata Polverini